



Statuto approvato in Assemblea straordinaria del 29/01/2025

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DONNE IN COOPERAZIONE

Premessa

Il presente Statuto è redatto utilizzando una terminologia declinata al genere femminile che si intende riferita a tutte le persone.

Titolo I

Costituzione e scopi

Art. 1 - Denominazione-sede-durata

1. L'Associazione denominata "*Associazione Donne in Cooperazione*", di seguito indicata anche come "Associazione", è regolata dal Decreto legislativo 117 del 2017, (da qui in avanti indicato come "Codice del Terzo settore") e dalle norme del Codice civile in tema di associazioni.
2. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Trento. L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del Comune di Trento non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.
3. Essa opera nel territorio della provincia di Trento, ed intende operare anche in ambito nazionale e internazionale.
4. L'Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie, in Italia e all'estero.
5. L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 1-bis - Utilizzo nella denominazione dell'acronimo "APS"

1. A decorrere dall'avvenuta iscrizione nella sezione Associazioni di Promozione Sociale del Registro unico nazionale del Terzo settore (di seguito indicato come "Runts"), l'acronimo "APS" (Associazione di Promozione Sociale) deve essere inserito nella denominazione sociale. Dal momento dell'iscrizione nel Runts, la denominazione dell'Associazione diventa quindi "*Associazione Donne in Cooperazione APS*".
2. L'Associazione deve da quel momento utilizzare l'acronimo "APS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
3. In caso di cancellazione dal Runts, l'acronimo "APS" non può più essere utilizzato.

Art. 2 - Attività di interesse generale

1. L'Associazione fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato.

2. L'Associazione si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato delle proprie associate o delle persone aderenti agli enti associati.

3. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale, in favore della base sociale, dei familiari o di terzi, delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5, c. 1, del D.Lgs. n. 117/2017, e specificatamente indicate dalle lettere:

- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con particolare attenzione alla finalità educativa;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

Art. 3 - Finalità e attività

1. L'Associazione si propone di favorire la valorizzazione della figura femminile all'interno del movimento cooperativo trentino e promuove una più ampia partecipazione delle donne negli organismi istituzionali e dirigenziali della cooperazione trentina. L'Associazione persegue tale finalità in collaborazione con la Federazione Trentina della Cooperazione.

Al fine di raggiungere le proprie finalità istituzionali l'Associazione intende:

- a) agire sulle leve culturali per far riconoscere concretamente il valore e le potenzialità del genere femminile, lavorando sull'empowerment e le abilità di leadership;
- b) promuovere e gestire direttamente o indirettamente iniziative di formazione, informazione, diffusione e sensibilizzazione sulle tematiche di genere (raccolta dati, documenti, sviluppo analisi);
- c) sviluppare iniziative destinate alla qualificazione e alla formazione professionale delle donne cooperatrici e favorire progetti di innovazione aziendale;
- d) promuovere e realizzare attività e iniziative finalizzate a contrastare la violenza di genere e sensibilizzare al rispetto di generi e diversità;
- e) favorire il ricambio generazionale;
- f) sviluppare iniziative volte a rafforzare la rete femminile a livello provinciale e nazionale;
- g) proporre azioni positive per accrescere la presenza femminile all'interno degli organi di governo nelle cooperative e negli organismi centrali in ogni settore e grado;
- h) promuovere la progettazione di azioni positive nelle cooperative che facilitino la partecipazione femminile nella gestione aziendale;
- i) facilitare l'imprenditoria femminile con strumenti e strutture e promuovere la costituzione e il rafforzamento di cooperative a larga presenza femminile;
- j) promuovere strumenti per facilitare la conciliazione tra i tempi di lavoro e della vita personale, come l'orario di lavoro flessibile, il job sharing, lo smart-working e altre modalità organizzative innovative;
- k) collaborare con associazioni, enti e istituzioni pubbliche o private, fondazioni, mutue e istituti locali, nazionali e internazionali che abbiano analoghe finalità.

2. L'Associazione potrà svolgere le seguenti attività:

- a) organizzazione, gestione e realizzazione di convegni, eventi, seminari, conferenze, giornate di studio, ecc.;
- b) progettazione, organizzazione e realizzazione di attività ed eventi di tipo formativo, di ricerca e di approfondimento sui temi inerenti alle finalità dell'associazione;

- c) progettazione, organizzazione e realizzazione di attività di tipo educativo e di sensibilizzazione per le scuole di ogni ordine e grado;
- d) progettazione, organizzazione e realizzazione di corsi di formazione e workshop su tematiche sociali di interesse dell'Associazione;
- e) attivazione di rapporti e sottoscrizione di convenzioni con Enti pubblici e/o privati, locali, nazionali e internazionali interessati a collaborare con l'Associazione;
- f) realizzazione e pubblicazione di ricerche, saggi, studi, atti di manifestazioni convegnistiche e produzione di eventi, rassegne e spettacoli sui temi di interesse dell'associazione;
- g) pubblicazione e la diffusione di riviste, giornali, periodici, libri e bollettini a stampa o telematici, e di ogni altro mezzo atto a far conoscere e diffondere le finalità e le iniziative promosse dall'Associazione;
- h) gestione di blog, forum e pubblicazioni attraverso la rete internet;
- i) promozione di iniziative nel settore delle politiche giovanili, finalizzate a far conoscere le finalità istituzionali dell'Associazione;
- j) attivazione di scambi e incontri tra giovani e persone di diversi paesi e culture;
- k) promozione e realizzazione di iniziative formative finalizzate alla ricerca ed innovazione sociale;
- l) implementazione di campagne di sensibilizzazione sulle tematiche di interesse dell'associazione;
- m) svolgere ogni altra attività non specificamente menzionata in tale elenco ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento.

3. L'Associazione può svolgere, ai sensi dell'art.6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso.

4. L'Associazione potrà, altresì, porre in essere attività di raccolta fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

Titolo II

Norme sul rapporto associativo

Art. 4 - Norme sull'ordinamento interno

1. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutte le proprie associate, le cariche associative sono elettive e tutte le associate possono esservi nominate.
2. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra le persone associate riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

Art. 5 – Associate

1. Possono essere ammesse a far parte dell'Associazione tutte le persone socie di cooperative e/o collaboratrici del movimento cooperativo trentino e le associazioni di promozione sociale le quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento.
2. Possono essere ammessi come associati anche altri enti del Terzo settore o altri enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle associazioni di promozione sociale.

3. L'Associazione deve sempre essere composta da almeno 7 (sette) persone fisiche associate o da 3 (tre) associazioni di promozione sociale. Se tale numero minimo di componenti viene meno, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l'Associazione deve formulare richiesta di iscrizione in un'altra sezione del Runts.

4. Gli enti giuridici sono rappresentati dalla rispettiva Presidenza ovvero da altro soggetto delegato dal Consiglio Direttivo.

5. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

Art. 6 - Procedura di ammissione

1. Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse presenta domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, che è l'organo deputato a decidere sull'ammissione. In tale domanda deve essere anche precisato che la persona richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea e a partecipare alla vita associativa.

2. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro 60 (sessanta) giorni dalla presentazione della domanda. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.

3. L'accoglimento della domanda è comunicato alla nuova socia entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione e deve essere iscritta nel libro socie.

4. L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto alla persona interessata entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'interessata può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.

Art. 7 - Diritti e doveri delle socie

1. Le socie hanno il diritto di:

- a) partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;
- b) essere informate di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, e di parteciparvi;
- c) esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associata deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo. Non si potranno estrarre copie e/o raccogliere immagini fotografiche dei documenti esaminati.

2. L'esercizio dei diritti sociali spetta alle socie fin dal momento della loro iscrizione nel libro delle associate, sempre che siano in regola con l'eventuale versamento della quota associativa annuale.

3. Le socie hanno il dovere di:

- a) adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra la base sociale e gli organi sociali;
- b) rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c) versare la quota associativa nella misura fissata annualmente dal Consiglio Direttivo e nei termini previsti dal presente Statuto.

4. Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili e non sono rivalutabili.

Art. 8 - Cause di cessazione del rapporto associativo

1. La qualità di socia si perde per:

- a) recesso volontario. Ogni socia può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato;
- b) mancato pagamento della quota associativa annuale, se prevista, entro 90 (novanta) giorni dall'inizio dell'esercizio sociale. Il Consiglio Direttivo deve comunicare tale obbligo a tutte le socie entro un termine congruo per poter provvedere al versamento. La socia che non ha provveduto al versamento entro il termine decade automaticamente; il Consiglio Direttivo ne prende atto alla prima riunione utile. L'associata decaduta può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art. 6 del presente Statuto.

2. La socia può invece essere esclusa dall'Associazione per:

- a) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- b) persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;
- c) aver arrecato all'Associazione danni materiali o morali di una certa gravità.

3. Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto alla persona interessata entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso la persona esclusa può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fintanto che l'Assemblea ordinaria non delibera circa l'appello della persona esclusa, quest'ultima mantiene il pieno esercizio dei propri diritti associativi, compreso il diritto di voto in Assemblea.

4. L'associata receduta o esclusa non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Titolo III

Norme sul volontariato

Art. 9 – Volontarie

1. Le volontarie sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

2. L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro le persone volontarie, socie e non, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

3. L'Associazione deve inoltre assicurare le proprie volontarie e contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

4. L'attività di volontariato non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Alla volontaria possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Art. 10 – Volontarie e persone retribuite

1. La qualità di volontaria è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui la persona volontaria è associata o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

2. L'Associazione può assumere lavoratrici dipendenti, o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche di persone appartenenti alla base sociale, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero delle lavoratrici impiegate nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle persone volontarie o al 20% (venti per cento) del numero delle socie.

Titolo IV

Organi sociali

Art. 11 - Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea delle socie;
- b) l'organo di amministrazione (o Consiglio Direttivo);
- c) la Presidente;
- d) l'organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore o, dove non ricorrenti, per volontà dell'Assemblea;
- e) l'organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore o, dove non ricorrenti, per volontà dell'Assemblea.

2. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art. 12 - L'Assemblea delle socie: composizione, modalità di convocazione e funzionamento

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutte le persone associate in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.

2. Ciascuna socia può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un'altra persona socia mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione della delegante e della delegata. È ammessa una sola delega per socia. Non possono essere conferite deleghe alle componenti degli organi sociali e a eventuali dipendenti dell'Associazione.

3. L'Assemblea è convocata dalla Presidente dell'Associazione, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea può essere inoltre convocata:

- a) su richiesta motivata di almeno 1/3 (un terzo) delle persone che compongono il Consiglio Direttivo;
- b) su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1/5 (un quinto) delle socie.

Nei casi di cui alle lettere a) e b) la Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data della richiesta. Qualora la Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l'organo di controllo, se nominato, o la Vicepresidente o, in subordine, la consigliera più anziana di età, deve procedere in sua vece alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza del termine precedente.

4. La convocazione deve pervenire per iscritto alla base sociale tramite lettera o email o altro strumento telematico almeno 8 (otto) giorni prima della data della riunione. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.

5. L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, o in modalità mista, sempre che tutte le partecipanti siano identificate e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova la segretaria verbalizzante, e dove non deve necessariamente trovarsi anche la Presidente; nel caso in cui la segretaria e la Presidente della riunione si trovino in due luoghi diversi, la redazione del verbale avverrà comunque a cura della segreteria, mentre la sottoscrizione avverrà successivamente. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dalla Presidente o da colei che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

6. L'Assemblea è presieduta dalla Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dalla Vicepresidente o da altra socia indicata in sede di riunione assembleare.

7. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dalla Presidente e dalla persona verbalizzante a ciò appositamente nominata. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Associazione.

Art. 13 - Assemblea ordinaria: competenze e quorum

1. È compito dell'Assemblea ordinaria:

- a) approvare il bilancio di esercizio, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- b) approvare l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- c) approvare l'eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- d) decidere, su proposta del Consiglio Direttivo, l'eventuale quota associativa annuale, determinandone l'ammontare;
- e) determinare il numero, eleggere e revocare le persone componenti del Consiglio Direttivo;
- f) eleggere e revocare la Presidente dell'Associazione;
- g) eleggere e revocare le persone componenti l'organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore;
- h) eleggere e revocare l'organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore;
- i) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;
- j) approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- k) deliberare sulla responsabilità delle persone componenti gli organi sociali, ai sensi dell'art.28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- l) deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale.

2. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza (di persona o per delega) della metà più uno delle socie aventi diritto di voto; in seconda convocazione è validamente costituita a prescindere dal numero delle socie presenti (di persona o per delega).

3. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti delle socie presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

Art. 14 - Assemblea straordinaria: competenze e quorum

1. È compito dell'Assemblea straordinaria:

- a) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- b) deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

2. La convocazione deve pervenire per iscritto alla base sociale tramite lettera o email o altro strumento telematico almeno 8 (otto) giorni prima della data della riunione. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.

3. Per le modifiche statutarie, per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza (di persona o per delega) di almeno 3/4 (tre quarti) delle socie aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza delle socie presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza (di persona o per delega) di almeno il 10% delle socie aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza delle persone presenti.

4. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) delle socie aventi diritto di voto (presenti di persona o per delega).

Art. 15 - L'Assemblea delle socie: regole di voto

1. Ciascuna socia ha diritto ad un solo voto.

2. L'esercizio del diritto di voto spetta alle persone socie fin dal momento dell'iscrizione nel libro delle socie, sempre che siano in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.

3. Per le votazioni si procede con voto palese. Per l'elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, è facoltà procedere con il voto a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) delle persone presenti.

4. Il voto può essere espresso anche per corrispondenza o in modalità elettronica, purché sia possibile verificare l'identità della socia che partecipa e vota. Le relative modalità di esercizio devono essere disciplinate in apposito regolamento.

Art. 16 - Il Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione ed è eletto dall'Assemblea tra le persone socie in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.

2. Il Consiglio Direttivo è composto dalla Presidente, e da un numero compreso tra quattro e otto consiglieri, determinato dall'Assemblea all'atto della nomina. È auspicabile, ove possibile, che ogni settore cooperativo sia rappresentato all'interno del Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo nomina tra le proprie componenti una o più Vicepresidenti, di cui una con funzioni vicarie.

3. Non può essere eletta consigliera, e se nominata decade dalla carica, la persona per cui ricorrono le condizioni di cui all'art. 2382 del Codice civile e successive modifiche e/o integrazioni.

4. Le componenti del Consiglio Direttivo durano in carica per il periodo stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina, che non può comunque superare i tre esercizi, e scadono con l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Possono essere rielette alla medesima carica fino ad un massimo di tre mandati pieni consecutivi, intendendosi per "mandato pieno" quello che abbia superato i due terzi della

durata stabilita dall'assemblea all'atto della nomina, e per "medesima carica" una di quelle previste dal precedente comma 2.

Art. 17 - Il Consiglio Direttivo: regole di convocazione, di funzionamento e di voto

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dalla Presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) delle persone che lo compongono. In quest'ultimo caso, la Presidente deve provvedere alla convocazione del Consiglio Direttivo, il quale deve svolgersi entro 20 (venti) giorni dalla data della richiesta. Qualora la Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l'organo di controllo, se nominato, o le Vicepresidenti o, in subordine, la consigliera più anziana di età, deve procedere in sua vece alla convocazione del Consiglio Direttivo, il quale deve svolgersi entro 10 (dieci) giorni dalla scadenza del termine precedente.

2. La convocazione deve pervenire per iscritto alle persone che lo compongono tramite lettera o email o altro strumento telematico almeno 5 (cinque) giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno.

3. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutte le consigliere e i consiglieri.

4. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza o in modalità mista, secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea.

5. Il Consiglio Direttivo è presieduto dalla Presidente o, in sua assenza, da una Vicepresidente; in loro assenza, è presieduto da altra consigliera individuata tra le persone presenti.

6. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza delle sue componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza delle presenti. Non sono ammesse deleghe.

7. Le votazioni si effettuano con voto palese.

8. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dalla Presidente e dalla segreteria tecnica o altra consigliera verbalizzante a ciò appositamente nominata. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell'Associazione.

Art. 18 - Competenze del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:

- a) curare l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea delle socie;
- b) redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- c) delineare gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
- d) redigere l'eventuale bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- e) nominare al proprio interno due Vicepresidenti (di cui una con funzione di vicaria);
- f) decidere sulle domande di adesione all'Associazione e sull'esclusione delle socie;
- g) redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- h) provvedere, entro un termine congruo, ad informare la base sociale in merito all'obbligo di versare la quota associativa entro il termine stabilito in statuto;
- i) deliberare la convocazione dell'Assemblea;
- j) decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con dipendenti, oltre che con collaboratrici e consulenti;
- k) ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dalla Presidente;

- l) eleggere chi si occupa della tesoreria al proprio interno oppure all'esterno purché socia;
- m) curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;
- n) deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
- o) deliberare l'istituzione di sezioni o sedi secondarie, in Italia e all'estero;
- p) adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;
- q) adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione.

2. Il Consiglio Direttivo può attribuire alle persone che lo compongono il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

3. La Segreteria si occupa in generale della gestione dei libri sociali e svolge le mansioni delegate dal Consiglio Direttivo o dalla Presidente.

Art. 19 - Cause di decadenza e sostituzione delle persone componenti il Consiglio Direttivo

1. La carica di consigliera si perde per:

- a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;
- c) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art.16, c.3 del presente Statuto;
- d) perdita della qualità di socia a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art. 8 del presente Statuto.

2. Nel caso in cui una o più consiglieri cessino dall'incarico per uno dei motivi indicati al precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione alla prima Assemblea ordinaria utile. Fino alla nuova elezione il Consiglio Direttivo rimane nella composizione risultante a seguito dell'avvenuta cessazione. Le consigliere così elette rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.

3. Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza delle componenti, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e la Presidente o, in subordine, la consigliera più anziana di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui è stata formalizzata la cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino a nuova elezione, rimane in carica il Consiglio Direttivo precedente per l'attività di ordinaria amministrazione.

Art. 20 Presidente: poteri e durata in carica

1. La Presidente è la legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte ai terzi e in giudizio.

2. La Presidente è eletta direttamente dall'Assemblea tra le socie in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale. Si applicano i commi 3 e 4 del precedente art. 16

3. La Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:

- a) firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi della base sociale che dei terzi;
- b) promuovere e coordinare l'attività dell'associazione;
- c) curare l'attuazione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;

- d) adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, previa consultazione e approvazione delle Vicepresidenti e comunque sottoponendoli entro 15 (quindici) giorni alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;
- e) convocare e presiedere l'Assemblea delle socie e il Consiglio Direttivo. Sviluppare i rapporti con altre istituzioni locali, nazionali e internazionali;
- f) partecipare ai tavoli istituzionali della Cooperazione Trentina e alle reti istituzionali presenti ai diversi livelli territoriali;

4. La Presidente dell'Associazione partecipa alle sedute del Consiglio di amministrazione della Federazione Trentina della Cooperazione, ove lo Statuto di quest'ultima preveda la partecipazione di una rappresentante dell'Associazione.

5. In caso di assenza o impedimento, la Presidente viene sostituita da una Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di quest'ultima, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altra consigliera.

Art. 21 - Cause di decadenza e sostituzione della Presidente

1. La carica di Presidente si perde per:

- a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;
- c) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art.20, c.3, del presente Statuto;
- d) perdita della qualità di socia a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art.8 del presente Statuto.

2. Qualora la Presidente cessi dall'incarico per uno dei motivi indicati al precedente comma, la Vicepresidente o, in subordine, la consigliera più anziana di età dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui è stata formalizzata la cessazione, al fine di procedere all'elezione della nuova Presidente. Fino all'elezione della nuova Presidente, le relative funzioni sono esercitate dalla Vicepresidente vicaria.

Art. 22 Segreteria Tecnica

1. L'Associazione si avvale di una Segreteria Tecnica presso la Federazione Trentina della Cooperazione che riveste un ruolo di stimolo propositivo ed elaborativo a supporto del Consiglio Direttivo. A titolo indicativo e non esaustivo:

- a) aggiorna il Libro delle socie;
- b) cura la predisposizione delle richieste di finanziamento e la reportistica istituzionale;
- c) cura la predisposizione e l'invio delle informative sull'attività dell'Associazione (email, newsletter, inviti, articoli di interesse, ecc.);
- d) redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo (in caso di assenza o impedimento questa funzione può essere svolta da una consigliera appositamente nominata all'interno del Consiglio Direttivo);
- e) gestisce la posta in entrata e uscita;
- f) fornisce supporto organizzativo alle varie iniziative dell'Associazione;
- g) predispone la rilevazione cronologica delle entrate e uscite.

Art. 23 - Tesoreria

La Tesoriera controlla l'amministrazione contabile dell'Associazione. Garantisce la correttezza dei pagamenti sulla base delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

Presenta in Assemblea il rendiconto consuntivo dell'anno.

Art. 24 - L'organo di controllo: composizione, durata in carica e funzionamento

1. L'organo di controllo, qualora nominato, può essere formato anche da un'unica persona componente, eletta dall'Assemblea, non necessariamente fra le socie.
2. La persona componente (o le persone componenti) dell'organo di controllo rimane (rimangono) in carica 3 (tre anni) ed è rieleggibile (sono rieleggibili).
3. Delle proprie riunioni l'organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.
4. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, l'unica componente decada dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.
5. La componente dell'organo di controllo, a cui si applica l'art. 2399 del Codice civile, deve essere indipendente ed esercitare le sue funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Non può ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Art. 25 - Competenze dell'organo di controllo

1. È compito dell'organo di controllo:
 - a) vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
 - b) vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione, e sul suo concreto funzionamento;
 - c) esercitare il controllo contabile;
 - d) esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;
 - e) attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art. 14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;
 - f) partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, ai quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio.
2. Nei casi previsti dall'art. 31, c. 1 del Codice del Terzo settore, l'organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti.
3. L'organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere alle consigliere notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 26 - L'organo di revisione

1. L'organo di revisione, qualora nominato, può essere formato anche da un'unica persona componente, eletta dall'Assemblea, non necessariamente fra le socie. La persona componente l'organo di revisione deve essere iscritta al registro dei revisori legali dei conti.

2. L'organo di revisione (o le persone componenti lo stesso) rimane (rimangono) in carica 3 (tre anni) ed è rieleggibile (sono rieleggibili).
3. L'organo di revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti.
4. Delle proprie riunioni l'organo di revisione redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.
5. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, la persona componente l'organo di revisione decada dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sua sostituzione tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.
6. La persona componente l'organo di revisione deve essere indipendente ed esercitare le sue funzioni in modo obiettivo ed imparziale, oltre a non poter ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Titolo V

I libri sociali

Art. 27 - Libri sociali e registri

1. L'Associazione deve tenere le seguenti scritture:
 - a) il libro delle socie;
 - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
 - d) il registro delle volontarie che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
2. L'Associazione deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, qualora questo sia stato nominato.
3. L'Associazione ha inoltre l'obbligo di tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di revisione, qualora questo sia stato nominato.

Titolo VI

Norme sul patrimonio dell'Associazione e sul bilancio di esercizio

Art. 28 - Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro

1. Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatrici, socie, lavoratrici e collaboratrici, consigliere ed altre persone componenti gli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 29 - Risorse economiche

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
 - a) quote associative;
 - b) contributi pubblici e privati;

- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rendite patrimoniali;
- e) attività di raccolta fondi;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
- g) proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art.6 del Codice del Terzo settore;
- h) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.

Art. 30 - Bilancio di esercizio

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e si conclude il 31 dicembre.
2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio, il quale deve essere approvato dall'Assemblea ordinaria. Quest'ultima deve essere convocata entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Titolo VII

Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio

Art. 31 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria secondo i quorum previsti dal presente Statuto.
2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche una o più liquidatrici e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale deve essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo quanto previsto dall'art. 9 del Codice del Terzo settore.

Titolo VIII

Disposizioni finali e transitorie

Art. 32 - Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.